

Allegato parte integrante
Allegato A)

CRITERI DI FINANZIAMENTO DELLA MISURA INVESTIMENTI - OCM VINO - REG. (UE) n. 1308/2013

FINALITÀ

La Misura Investimenti è una misura attivata nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno (P.N.S.) - per il periodo di programmazione 2019/2023 - per il settore vitivinicolo e finanzia investimenti relativi all'acquisto di beni, materiali e immateriali finalizzati al miglioramento della produzione di vino di migliore qualità e ad una migliore organizzazione che consenta di aprirsi a una maggiore domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività.

Non sono ammessi a finanziamento investimenti riguardati la produzione/commercializzazione di aceto di vino (allegato VII parte seconda del Regolamento (UE) n. 1308/2013; D.M. di data 14 febbraio 2017 n. 911).

Le disposizioni previste dalla presente deliberazione devono intendersi integrative a quelle stabilite dall'Organismo Pagatore - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.).

Le circolari/istruzioni operative di A.G.E.A. sono pubblicate al seguente indirizzo:
<http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA>.

Il Decreto Ministeriale del M.I.P.A.A.F. n. 911 di data 14 febbraio 2017 l'art. 2, comma 5 stabilisce che le Regioni o Province Autonome, se del caso, adottino ulteriori determinazioni per:
definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
limitare la percentuale di contributo erogabile;
prevedere la concessione dell'anticipo e fissare la relativa percentuale;
individuare i beneficiari dell'aiuto;
escludere/limitare alcuni prodotti vitivinicoli;
ammettere modifiche ai progetti approvati;
definire la durata dei progetti (se annuali e/o biennali);
mentre l'Organismo Pagatore (O.P.) definisce le procedure e modalità di gestione delle domande.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La presente Misura è attivata a valere sulle risorse destinate alla Misura Investimenti del Programma Nazionale di Sostegno (P.S.N.) per il settore vitivinicolo per la campagna 2018/2019 complessivamente pari a 791.865,00 euro (come da Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2987 di data 15 maggio 2018).

Le economie delle altre misure previste dal Programma Nazionale di Sostegno, per il settore vitivinicolo, saranno destinate in primis ad aumentare la dotazione finanziaria della Misura Investimenti.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA

La Misura Investimenti si applica su tutto il territorio provinciale, per la campagna 2018/2019.

Ai fini delle presenti disposizioni attuative possono essere presentate:

- domande per progetti annuali e
- domande per progetti biennali

per investimenti annuali da completare entro il 01 agosto 2019,
per investimenti biennali da completare entro il 02 luglio 2020.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

Ai sensi degli artt. 3 (Beneficiari) e 5 (Definizione del sostegno) del D.M. di data 14 febbraio 2017 n. 911 sono autorizzati a presentare domanda di sostegno comunitario per gli investimenti i seguenti soggetti:

1) LE MICROIMPRESE, LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, di data 06 maggio 2003, la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

2) LE IMPRESE INTERMEDIE che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro, la cui classificazione non è indicata nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione di data 06 maggio 2003, ma è altresì prevista nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 al comma 2 dell'art. 50. La cui attività prevista sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

3) LE GRANDI IMPRESE che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di Euro. La cui attività prevista sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

I richiedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto:

- devono essere titolari di Partita I.V.A.;
- essere iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Trento;
- essere in regola con la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 e ss.mm.ii..

Al momento della presentazione della domanda di aiuto il soggetto richiedente, deve essere iscritto all'Albo delle Imprese Agricole (A.P.P.I.A.) o in alternativa aver svolto l'attività di vitivinicoltore da almeno tre anni (dimostrabile dalle dichiarazioni obbligatorie di produzione vino) o di aver tra i propri dipendenti, un tecnico con titolo di studio attinente le materie agrarie.

Il sostegno di cui alla presente misura è destinato agli investimenti realizzati in Provincia di Trento dalle imprese operanti nella medesima provincia.

Non è concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ai sensi dell'articolo 2 punto 14 del Regolamento (UE) n.702/2014).

Alla luce delle summenzionate normative, sono esclusi da tale aiuto i commercianti, ovvero coloro che esercitano la sola attività di commercializzazione di vino.

AZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO

Le operazioni ammissibili, definite in coerenza con i principi di demarcazione e complementarietà con il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento, sono le seguenti:

- 1) acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi i lavori di posa in opera;
- 2) acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera;
- 3) acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori per la posa in opera.

Possono essere finanziate più azioni.

SPESE AMMISSIBILI

In riferimento agli investimenti di cui sopra, sono ammissibili spese per:

Punto 1 delle azioni ammesse a finanziamento:

- acquisto di macchine, attrezzature e contenitori per tutte le fasi del processo enologico, compresi i lavori di posa in opera e i collegamenti necessari alle linee esistenti, dalla ricezione delle uve in cantina fino alla commercializzazione del prodotto con esclusione delle linee d'imbottigliamento e confezionamento.

All'interno di quanto previsto dal punto 1 delle azioni ammesse a finanziamento, si individua un elenco di macchine, attrezzature e contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli:

- tramogge di scarico, banchi e nastri di cernita, nastri e coclee;
- carrelli elevatori, muletti per la movimentazione dei prodotti vitivinicoli;
- pigiatrici, diraspatrici, coclee evacuazione e tritatura raspi;
- presse, decanter;
- coclee evacuazione vinaccia;
- impianti di lavaggio e/o sanificazione contenitori uve e serbatoi e botti in legno;
- sistemi per il rimontaggio e la follatura del pigiato;
- impianti e tubazioni mobili comprese di raccordi e riduzioni per la distribuzione di pigiati, mosti e vini;
- compressori aria e filtri disoleatori;
- impianto produzione azoto;
- impianto a resine scambio ionico;
- filtri feccia, filtri sottovuoto e impianti ausiliari per trasporto, aspirazione coadiuvanti di filtrazione;
- flottatori per chiarifiche mosti;
- impianti osmosi inversa;
- impianti per la stabilizzazione tartarica;
- sistemi di regolazione dei gas disciolti nel vino; impianti di micro e macro ossigenazione dei mosti, pigiati e vini;
- filtri, centrifughe, misuratori di portata conta litri e pompe;
- serbatoi compresi anche tasche di raffreddamento e/o riscaldamento;
- scambiatore di calore per raffreddamento pigiato e/o mosto e/o vino (fascio tubiero – tubo in tubo, piastre); come da demarcazione con il PSR non è compreso l'impianto di refrigerazione;
- tasche o piastre predisposte per il raffreddamento e/o riscaldamento dei serbatoi; come da demarcazione con il PSR non è compreso l'impianto di refrigerazione;
- autoclavi;
- botti e tini con capacità superiore a 450 litri;
- sistemi per la preparazione dei lieviti;
- cassoni per stoccaggio bottiglie e macchine per remuage automatico;
- miscelatore per battonage.

Sono inoltre compresi i lavori di posa in opera.

Pertanto le macchine, le attrezzature e i contenitori non elencati sopra non beneficiano di finanziamento.

Punto 2 delle azione ammesse a finanziamento:

- attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera;

Punto 3 delle azione ammesse a finanziamento:

- acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori per la posa in opera.

Sono ammissibili unicamente le spese per l'acquisto di attrezzature nuove.

Le spese eleggibili devono essere sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande di finanziamento informatizzata.

Non sono ammesse a finanziamento le spese per investimenti di mera sostituzione dei beni preesistenti, che non comportino un miglioramento degli stessi.

Non sono ammesse a finanziamento le spese per investimenti che già beneficiano di contributi pubblici, a qualunque titolo erogati.

Non sono ammesse a finanziamento le operazioni che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (Promozione).

Non sono ammesse a finanziamento le spese per investimenti oggetto di contratto di locazione finanziaria (leasing).

Fatta salva la possibilità di acquistare da una delle ditte a cui è stata formulata richiesta di preventivo, sarà comunque sempre ammesso a finanziamento il preventivo più economico.

I preventivi devono essere redatti in conformità a quanto previsto dalle Istruzioni operative di A.g.e.a. e devono avere data successiva a quella delle Istruzioni operative stesse.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande, per beneficiare del finanziamento devono essere presentate all'Organismo Pagatore competente - **A.G.E.A.**, secondo le modalità stabilite dallo stesso con proprie circolari/istruzioni operative.

Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda di aiuto, deve scegliere la modalità di erogazione dell'aiuto:

- a) per le **domande di aiuto annuali**:
 - 1) pagamento a collaudo dei lavori;
- b) per le **domande di aiuto biennali**:
 - 1) pagamento a collaudo dei lavori.

Il richiedente può presentare **una sola** domanda di aiuto.

Le domande per gli investimenti / progetti di durata biennale sono ammesse unicamente per progetti con importi complessivi pari o superiori a 150.000,00 euro di spesa ammissibile a finanziamento.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata, la documentazione richiesta da A.G.E.A. con proprie circolari/istruzioni operative.

Per domande di aiuto con importo pari o superiore a 200.000,00 dovrà essere allegata inoltre **una valutazione economica e di sostenibilità finanziaria** dell'investimento, intesa quale capacità di fronteggiare gli oneri conseguenti all'investimento stesso sia con mezzi propri che di terzi senza compromettere la propria situazione patrimoniale, autonomia finanziaria e capacità reddituale. L'incidenza dell'investimento deve essere valutata rispetto all'ultimo bilancio approvato antecedentemente alla data di presentazione della domanda ove questo sia presente; la valutazione deve fornire indicazioni puntuali ed esplicite riguardo maggiori o minori costi e/o maggiori o minori ricavi conseguenti all'investimento e comunque evidenziare le motivazioni di tipo economico a giustificazione della sua realizzazione.

La valutazione economica e di sostenibilità finanziaria deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'impresa richiedente,
- dall'Associazione di categoria qualora l'impresa richiedente sia aderente,
- dal Presidente dell'Organo di controllo interno, se nominato,
- dal revisore legale dei conti, ove nominato, in caso contrario, da un revisore contabile iscritto all'albo.

Si specifica che nel caso di imprese individuali e di società prive di organo di controllo interno e non tenute alla nomina di una revisore legale dei conti, la valutazione economica e di sostenibilità finanziaria dovrà essere accompagnata dalla valutazione positiva da parte di un istituto di credito alla concessione di un mutuo o di un finanziamento a medio termine per almeno il 50% della spesa richiesta.

CRITERI DI PRIORITÀ

Sono ammesse a contributo le richieste riportate nella graduatoria predisposta sulla base dei seguenti criteri di priorità e dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, fino al raggiungimento delle risorse assegnate alla Provincia Autonoma di Trento attraverso il Programma di Sostegno Nazionale al settore vitivinicolo:

La valutazione della domanda di aiuto, sulla base della documentazione prodotta dal richiedente, sarà espressa attraverso l'assegnazione di punteggi sulla base dei seguenti criteri di priorità:

	Criteri adottati	Punteggio
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149).	30
2	Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 o in conversione; 5 punti Ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa: Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) 2 punti.	MAX 5

3	Produzioni vitivinicole a DOP, IGP. Prevalenza DOC 20 punti Prevalenza IGT 18 punti.	MAX 20
4	titolari o legale rappresentante di età compresa tra 18 e 40 anni al momento di presentazione della domanda .	5
5 a	Appartenenza a forme aggregative di filiera: con n. di conferenti fino a 100, punti 13; con n. di conferenti da 101 fino a 300, punti 15; con n. di conferenti maggiore a 300, punti 18.	MAX 18
5 b	Appartenenza a forme aggregative di filiera: Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzio di tutela vini a DOP o IGP con sede nella Provincia di Trento.	2
7	Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto.	10

Per accedere ai benefici della presente misura il beneficiario deve dimostrare di essere in possesso di un punteggio minimo pari a 10 punti. L'accesso al punteggio deve essere esplicitamente indicato dal beneficiario.

Specifiche relative ai criteri di priorità di cui sopra:

Per il criterio n. 1

La relazione tecnica, richiesta con circolari/istruzioni operative di A.G.E.A., firmata da un **soggetto abilitato** deve concernere tutte le azioni ammissibili.

Per il criterio n. 2

Si considerano unicamente le imprese che nell'ultima campagna vendemmiale hanno vinificato uve prodotte con metodo biologico (aziende biologiche o in conversione) e/o vinificato uve prodotte secondo il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI).

Per il criterio n. 3

si considerano le produzioni di vini DOP/IGP rivendicate desunte dalla dichiarazione di produzione di vino e mosto dell'ultima campagna vendemmiale.

Per il criterio n. 5a

si considerano conferenti i fornitori di materia prima (uva) desunti dalla dichiarazione di produzione di vino e mosto dell'ultima campagna vendemmiale e/o i fornitori di vino e prodotti a monte (m.p.f., v.n.f.) desunti dai documenti di trasporto dei prodotti ricevuti nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda di aiuto con le eccezioni sopra individuate.

In caso di dotazione finanziaria insufficiente a soddisfare tutte le richieste, si applica l'art. 4 comma 7 del D.M. del M.I.P.A.A.F. 14 febbraio 2017 n. 911.

PERCENTUALE DI AIUTO

L'aiuto è concesso nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta (I.V.A. esclusa) qualora l'investimento sia realizzato da un'impresa classificabile come micro, piccola e media.

Il limite massimo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta (I.V.A. esclusa) qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro.

Il limite massimo è ridotto al 19% della spesa effettivamente sostenuta (I.V.A. esclusa) qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro.

DEFINIZIONE DELL'IMPORTO MINIMO E DELL'IMPORTO MASSIMO

L'importo minimo della spesa ammissibile a finanziamento è pari a 10.000,00 euro, mentre l'importo massimo della spesa ammissibile è fissato in 700.000,00 euro.

Non saranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo, all'esito dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto o della domanda di pagamento a saldo, risulterà inferiore al valore minimo sopraindicato pari a 10.000,00 euro.

TERMINI DI CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI E LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Le operazioni e/o gli interventi devono essere completati:

- entro la scadenza del **01 agosto 2019** per le domande di pagamento annuale;
- entro la scadenza del **02 luglio 2020** per le domande di pagamento biennali

e entro le stesse date dovranno essere presentate le relative domande di pagamento a saldo tramite l'apposito servizio approntato sul portale S.I.A.N., avvalendosi della prevista procedura informatica per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (C.A.A.) a cui il richiedente ha conferito il mandato.

Alla domanda di pagamento a saldo deve essere allegata la documentazione richiesta da A.G.E.A. con proprie circolari/istruzioni operative.

TRASMISSIONE DOMANDE PAGAMENTO SALDO ALLA PROVINCIA

Le domande di pagamento a saldo annuali, regolarmente sottoscritte e corredate dalla documentazione probatoria, dovranno essere trasmesse da parte dei C.A.A. all'Ufficio provinciale competente inderogabilmente entro il 06 agosto 2019.

Le domande di pagamento a saldo biennali, regolarmente sottoscritte e corredate dalla documentazione probatoria, dovranno essere trasmesse da parte dei C.A.A. all'Ufficio provinciale competente inderogabilmente entro il 09 luglio 2020.

ONERI E IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Gli investimenti oggetto di finanziamento devono essere conservati per 5 (cinque) anni dalla data della liquidazione del saldo finale (art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Il bene deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato.

Nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali si applica l'art. 2, paragrafo 2) del Regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché l'art. 4 del Regolamento (UE) n. 640/2013.

VARIANTI

Non sono ammesse, a pena di esclusione della domanda di saldo, nessun tipo di varianti ai progetti iniziali, già approvati dal competente Servizio provinciale.

Sono consentite solo modifiche minori, così come disciplinate dalle circolari dell'Organismo Pagatore A.G.E.A..

Rimane il rispetto del vincolo che l'importo complessivo dell'investimento non risulti inferiore al valore minimo di 10.000,00 euro, come sopraindicato.